



AIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Agenzia Interregionale per il Fiume Po



**LAVORI DI ADEGUAMENTO IN QUOTA DELLA SOMMITA' DELL'ARGINE
DESTRO DEL PO DI MAISTRA IN TRATTI SALTUARI COMPRESI FRA STANTI 5-40
NEL COMUNE DI PORTO TOLLE (RO)**

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

ELABORATO:

07

Perizia n° 1618

RELAZIONE DI SOSTENIBILITA' DELL'OPERA

in data 18/12/2024

Progettista Coordinatore

Dott. Geol. Pierpaolo Erbacci

Collaboratore progettista

Geom. Samuele Bergamaschi

Collaboratore progettista

Geom. Riccardo Bauce

Collaboratore progettista

Dott.ssa Lidia Dal Maso

Collaboratore progettista

Geom. Alessandro Ferrai

Collaboratore progettista

Dott. Alberto Gobbi

Collaboratore progettista

Dott.ssa Ing. Elena Munerati

Collaboratore progettista

Geom. Paolo Pellegrino

Collaboratore progettista

Dott. Arch. Andrea Spinardi

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Ettore Alberani

REV.

DESCRIZIONE

DATA

INDICE

PREMESSA	2
1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE.....	4
1.1 LOCALIZZAZIONE DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO	4
2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	5
3. ANALISI DI CONFORMITÀ DELL'INTERVENTO PROPOSTO ALLA PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E NORMATIVA AMBIENTALE VIGENTE	8
3.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	8
3.2 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE.....	8
3.2.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto.....	8
3.2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Rovigo.....	9
3.2.3 Piano di Assetto del Territorio del Comune di Porto Tolle	23
4. CONCLUSIONI	37

PREMESSA

Il presente progetto di fattibilità tecnico-economica prevede la realizzazione dei lavori di adeguamento in quota della sagoma dell'argine destro del fiume Po di Maistra, nel tratto compresa fra lo stante 5 e lo stante 16, nel territorio comunale di Porto Tolle (RO) per una estesa di circa 2.050 m.

Il materiale terroso necessario per eseguire l'intervento è stimato in circa 27.100 mc, reperito per la loro parte prevalente (circa 18.100 mc) in località Cà Cappello nel territorio comunale di Porto Viro (RO) mediante la risagomatura di un tratto di argine, in destra idraulica del fiume Po di Levante, che presenta caratteristiche di sovradimensionamento rispetto alla funzione idraulica del manufatto. Tali operazioni di profilatura avverranno secondo le indicazioni fornite dalla Regione Veneto – U.O. Genio Civile di Rovigo.

La parte rimanente di materiale terroso verrà prelevata da cava privata autorizzata.

Entrambe le aree interessate dall'intervento sono localizzate al confine del sito ZPS IT3270023, appartenente alla Rete Natura 2000 denominato "Delta del Po".

Il presente studio di fattibilità ambientale verifica la compatibilità dell'intervento con le prescrizioni, la pianificazione ed il regime vincolistico esistenti per l'area interessata dai lavori di adeguamento della quota di sommità arginale in quanto, seppur situata al margine esterno della zona di protezione speciale, le lavorazioni previste potrebbero interferire con le componenti biotiche censite. Nello specifico si possono annoverare un'area di svernamento, una garzaia e lo stazionamento di fauna.

Viene tralasciata la parte dell'area di prelievo del materiale terroso in località Cà Cappello (Porto Viro) poiché ove essa è localizzata non sono presenti componenti biotiche ed è ricompresa in un ambito territoriale omogeneo destinato ad ospitare attività produttive, commerciali e di servizio e già oggi è interessata da insediamenti di alcune attività strettamente legate alla navigabilità del Po di Levante, come i Cantieri Navali Visentini, la Compagnia Italiana Sali e altre aziende di import – export.



Figura 1: Immagine satellitare con ubicazione delle aree di prelievo e intervento




Figura 2: Immagine dal Geoportale della Regione Veneto – Rete Natura 2000



Figura 3: Localizzazione dell'intervento su CTR

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

1.1 Localizzazione dell'area oggetto d'intervento

Il comune di Porto Tolle (RO) si estende su un territorio di circa 257 km² nel cuore del Delta del Po ed è completamente circondato dalle acque del Po, che lo attraversa con vari rami, e del mare Adriatico determinando un territorio composto da tre isole: l'isola di Cà Venier, l'isola della Donzella e l'isola di Polesine Camerini. È il comune più ad est ed il più esteso della provincia di Rovigo ed il secondo del Veneto dopo Venezia, conta una popolazione di circa 9.000 abitanti, sesto comune della provincia per numero di residenti, con una densità abitativa di 34,56 abitanti per km².




Figura 4: Immagine satellitare dell'area oggetto di intervento

L'area ricade interamente nel comune di Porto Tolle (RO): **codistat:** 29039 **nomcom:** Porto Tolle **provincia:** RO **area:** 261053967.98524722 **perimetro:** 78202.794 **id1:** 30




Figura 5: Immagine da Geoportale Regione Veneto

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Di seguito le fasi principali che articolano la realizzazione dell'intervento:

- approntamento delle due diverse aree di cantiere mediante delimitazioni e installazione della segnaletica di sicurezza in quanto il lavoro interessa sia la zona di adeguamento della quota dell'argine destro del fiume Po di Maistra in comune di Porto Tolle, fra gli stanti 5 e 16, che l'area di prelievo del materiale terroso ubicata in destra idraulica del fiume Po di Levante in località Cà Cappello nel territorio comunale di Porto Viro;
- sfalcio, decespugliamento, disboscamento e taglio alla base di piante presenti sul corpo arginale e nelle immediate vicinanze dello stesso per l'intera tratta interessata dai lavori di adeguamento della quota di sommità arginale;
- realizzazione di gradonature di ammorsamento, per l'intera tratta arginale interessata dai lavori, con deposito in loco del materiale rimosso per il successivo reimpiego dello stesso, previa miscelazione con il materiale proveniente dall'area di prelievo;
- apporto del materiale terroso e posa in opera dello stesso per strati ben costipati, utilizzando quello proveniente dall'area di prelievo per costituire il nucleo centrale e quello fornito dalla cava privata per la formazione del "mantello", ovvero dello strato superficiale del nuovo rilevato; per la parte iniziale dell'intervento, cioè dalla sezione 1 alla sezione 4, è prevista la realizzazione di una piarda in pietrame, atta a garantire una adeguata base di appoggio al nuovo rilevato arginale (sezione tipo 1), nel mentre dalla sezione 5 alla sezione 18 è previsto il solo adeguamento di quota della sommità arginale mediante apporto di materiale terroso (sezione tipo 2) passando poi alla tipologia di intervento (sezione tipo 3) dalla sezione 19 alla sezione 21 che prevede, oltre, l'adeguamento della quota arginale il rimaneggiamento di una difesa esistente con fornitura di ulteriore pietrame per eseguire il rivestimento spondale, a protezione dell'argine in frodo, fino alla quota di massima piena (SIMPO82); il lavoro prosegue fino alla sezione 30 ritornando alla sagoma prevista dalla sezione tipo 2 per una estesa complessiva dell'intervento di circa m 2.045;
- seminagione con essenze prative certificate dell'intera superficie arginale oggetto di intervento, impiegando miscele indicate nel Disciplinare degli elementi tecnici;
- eventuale ripristino della strada arginale, ammalorata dal ripetuto transito dei mezzi d'opera, mediante posa di conglomerato bituminoso, previa regolarizzazione e sistemazione delle banchine con misto granulare stabilizzato.




Figura 6: Sezione tipo 1 di progetto




Figura 7: Sezione tipo 2 di progetto




Figura 8: Sezione tipo 3 di progetto

3. ANALISI DI CONFORMITÀ DELL'INTERVENTO PROPOSTO ALLA PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E NORMATIVA AMBIENTALE VIGENTE

3.1 Normativa di riferimento

Nel seguito sono indicate, in ordine cronologico, le principali norme comunitarie, nazionali e regionali in campo ambientale e paesistico, nonché di pianificazione urbanistica:

- Legge ordinaria del Parlamento n. 1497, del 29/06/1939 - Protezione delle bellezze naturali; abrogata, ma recepita nei contenuti, dal Decreto legislativo 29 ottobre, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352".
- Legge ordinaria del Parlamento n. 10 del 28/01/1977 - Norme per l'edificabilità dei suoli.
- Direttiva Comunitaria "Uccelli" 79/409/CEE del 2 aprile 1979 - Conservazione degli uccelli selvatici.
- Legge ordinaria del Parlamento n. 431 del 08/08/1985 - Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale; abrogata, ma recepita nei contenuti dal Decreto legislativo 29 ottobre, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352".
- Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 - Legge Quadro sulle Aree Protette.
- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 135 - Attuazione delle direttive n. 86/662/CEE e n. 89/514/CEE in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici.
- Direttiva Comunitaria "Habitat" 92/43/CEE del 21 maggio 1992 - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico.
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 - Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE E 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
- DPCM 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
- Direttiva 98/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 - "Direttiva macchine", il cui recepimento nazionale dovrebbe sostituire il DPR 459/96.
- Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351 - Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.
- Decreto Legislativo del Governo n. 490 del 29/10/1999 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
- Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262, Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

3.2 Pianificazione e programmazione territoriale

Per un inquadramento sotto l'aspetto della pianificazione territoriale, è stato considerato, dal punto di vista prescrittivo e d'indirizzo, il P.T.C.P. "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale" della Provincia di Rovigo che, come pianificazione di area vasta, consente di identificare i gradi di vincolo esistenti e le relative norme tecniche di attuazione in relazione al grado di vincolo stesso.

3.2.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto è finalizzato alla promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, volto a soddisfare le necessità di crescita e benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità di vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali.

Assicura il coordinamento dello sviluppo regionale con le politiche europee e nazionali, in coerenza col Piano regionale di sviluppo, salvaguardando la comunità e il territorio dai rischi sismico ed idrogeologico, evitando sprechi di risorse territoriali, assicurando la tutela e la valorizzazione del paesaggio in tutte le sue espressioni, anche come testimonianza e memoria delle identità storico-culturali.

In particolare, all'articolo 21 – **Sicurezza idraulica** delle N.T.A. allegate al P.T.R.C., al Comma 7 si legge *“Gli argini e le sponde fluviali sono destinati, nel rispetto della vigente normativa in materia di paesaggio, prioritariamente a garantire la sicurezza idraulica dei corsi d'acqua; ogni altro uso deve essere autorizzato dalla competente autorità idraulica”*. Si ritiene pertanto che l'opera in progetto sia conforme a quanto previsto dal piano regionale vigente, poiché ha come obiettivo quello di accrescere la sicurezza idraulica dell'area.

Di seguito si riportano alcuni estratti delle tavole di pianificazione allegate al P.T.R.C. del Veneto.



Figura 9: Estratto Tav. 01b Uso del suolo – Acqua – PTRC Veneto

Dall'immagine precedente è evidente che l'area oggetto dei lavori ricade in una zona classificata come “area di maggiore pericolosità idraulica”. Pertanto, il progetto risulta coerente con quanto predisposto dal piano di gestione del territorio a livello regionale nell'ambito della sicurezza idraulica, nello specifico, si riporta: *“prevedere interventi atti a garantire la sicurezza idraulica delle aree urbane, la tutela e la valorizzazione della risorsa idrica superficiale e sotterranea”*.

3.2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Rovigo

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale costituisce il quadro di riferimento per le politiche territoriali sovralocali e si configura come strumento di:

- Attuazione della programmazione regionale.
- Assetto e tutela del territorio.

- Valenza paesaggistico – ambientale.
- Programmazione socioeconomica.
- Indirizzo per la sostenibilità della pianificazione comunale.

Attraverso il Piano si valutano la compatibilità degli atti della Provincia e di quelli di altri enti come, ad esempio, i Piani di Assetto del Territorio dei Comuni.

La Provincia di Rovigo ha approvato il P.T.C.P. con deliberazione n. 683 del 17 aprile 2012. L'istruttoria dello strumento urbanistico provinciale è durata alcuni mesi, durante i quali tutte le Direzioni Regionali sono state chiamate a esprimere un parere sul P.T.C.P.. In particolare, è stata valutata la conformità del Piano con il P.T.R.C. adottato, con il P.T.R.C. vigente, con il P.A.I. Delta, con i contenuti degli atti di indirizzo e dell'art. 22 della L.R. 11/2004.

Successivamente la Giunta Provinciale ha approvato, con deliberazione n. 146 del 19 luglio 2012, i criteri di adeguamento del P.T.C.P. al parere V.T.R. e alle prescrizioni dettate dalla Commissione Regionale V.A.S., quale Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica.

Poiché l'intervento si prefigge come obiettivo quello di incrementare la sicurezza idraulica del territorio, in particolare si intende realizzare un'opera di difesa idraulica nella porzione di argine in destra idraulica ubicata a valle dell'abitato di Cà Venier nel territorio comunale di Porto Tolle, si riportano di seguito gli articoli delle N.T.A. riguardanti il Sistema della difesa del suolo.

Art. 13 – Obiettivi del Sistema della Difesa del Suolo

1. Il P.T.C.P., in coerenza con le finalità di cui all'art. 1 e, in particolare, con la protezione e salvaguardia del territorio, determina le condizioni di fragilità ambientale in riferimento al rischio geologico, idraulico e idrogeologico e alla salvaguardia del territorio, delle sue risorse e dei suoi insediamenti.
2. Il P.T.C.P. si propone di indicare gli elementi di pericolosità, di rischio e di criticità del territorio connessi agli elementi di cui al comma precedente, di indirizzare l'attività della Provincia e degli altri enti competenti, al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza del suolo e degli insediamenti, coordinandone le scelte e le valutazioni al fine di garantire la coerenza e l'integrazione dei diversi strumenti di difesa e gestione del suolo."

Art. 14 – Articolazione e definizioni per il Sistema della Difesa del Suolo

1. Il P.T.C.P. tratta il Sistema della Difesa del Suolo in relazione a:
 - Sicurezza idraulica e idrogeologica.
 - Aspetti litologici e geomorfologici.
2. La SICUREZZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA attiene al livello oggetto di pianificazione di bacino o di distretto e dei relativi Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), e al livello strettamente provinciale in cui vengono evidenziate le criticità di natura idrogeologica conseguenti ad analisi sul territorio. [...]"

Art. 15 – Individuazione del Sistema della Difesa del Suolo"

1. Il P.T.C.P. riporta nei propri elaborati cartografici le aree e le classificazioni dei P.A.I. redatti dalle competenti Autorità ai sensi del D. Lgs. 152/2006.
2. Il P.T.C.P. individua negli elaborati cartografici le aree esondabili o a ristagno idrico, e inoltre:
 - le criticità del sistema arginale;
 - il limite di risalita del cuneo salino;
 - le principali opere idrauliche, con particolare riferimento ai bacini di laminazione, ai bacini artificiali, alle idrovore, alle opere di difesa a mare e agli sbarramenti. [...]"

Art. 16 – Indirizzi per il Sistema della Difesa del Suolo

- 1. La Provincia opera e intende collaborare con tutti i soggetti deputati a garantire la difesa del suolo e la sicurezza degli insediamenti, ritenendo imprescindibile che ciascuno metta a disposizione le proprie specifiche conoscenze e valutazioni al fine di concorrere, pur nel rispetto delle peculiari competenze, all'adozione in materia di strategie comuni e coerenti.*
- 2. La Provincia individua le aree esondabili o a ristagno idrico come preferenziali per la costituzione di bacini artificiali e di laminazione.*
- 3. Gli enti competenti comunicano alla Provincia la realizzazione di bacini di laminazione e artificiali ulteriori rispetto a quelli individuati dal P.T.C.P.*
- 4. La Provincia concorre a contrastare tutte le azioni e le iniziative che, direttamente o indirettamente, possono ingenerare estesi ed irreversibili fenomeni di abbassamento dei suoli, con particolare riferimento ai prelievi di acque profonde e di idrocarburi.*
- 5. La Provincia assume un ruolo di coordinamento fra tutti i soggetti competenti, affinché un corretto sistema di regimazione e prelievo delle acque limiti la risalita del cuneo salino e l'aggravarsi della corrispondente causa di fragilità.*
- 6. La Provincia, consapevole dell'incidenza sull'assetto del territorio degli interventi di miglioria fondiaria, reputa che la loro valutazione e autorizzazione debba essere fondata anche sulla prioritaria verifica, estesa ad una significativa superficie del territorio circostante, della compatibilità sotto il profilo idrogeologico e delle interferenze con la rete idraulica e dell'effettivo miglioramento della capacità produttiva del fondo, da valutarsi anche attraverso una maglia regolare di prove geognostiche che consenta una precisa caratterizzazione geolitologica del fondo."*

Art. 17 – Direttive per il Sistema della Difesa del Suolo

- 1. I Comuni uniformano le valutazioni e le scelte dei propri strumenti urbanistici al rispetto dei vincoli e delle prescrizioni dei P.A.I..*
- 2. I Comuni, nel determinare i contenuti dei propri strumenti urbanistici, individuano, d'intesa con le Autorità ambientali competenti in materia idraulica, la perimetrazione delle aree esondabili o a ristagno idrico e il relativo grado di pericolosità, tenendo conto di quanto previsto dagli specifici piani di settore, e, previo specifico studio idraulico, individuano, adottano e realizzano, prima dell'urbanizzazione delle aree stesse, tutte le misure e gli interventi idonei ad attenuare in maniera consistente le fragilità e i pericoli connessi a cause geologiche, idrauliche e idrogeologiche.*
- 3. I Comuni aggiornano periodicamente, d'intesa con le Autorità competenti in materia idraulica, la perimetrazione delle aree esondabili o a ristagno idrico e il relativo grado di pericolosità, tenendo conto di quanto previsto dagli specifici piani di settore.*
- 4. I Comuni, nelle aree di cui al comma precedente, consentono la realizzazione di nuovi insediamenti e l'ampliamento di quelli esistenti in funzione dei diversi gradi di pericolosità, comunque preferendo le zone in cui il rischio è minore o previa definizione e realizzazione di idonee soluzioni per annullarlo, o comunque mitigarlo sensibilmente, oppure per compensarlo.*
- 5. I Comuni nelle aree esondabili o a ristagno idrico, evitano, di norma, la realizzazione di locali a quota inferiore al piano stradale o al piano campagna medio circostante; è ammessa la realizzazione di tali locali a seguito di certificazione da parte dei Consorzi di Bonifica che gli stessi, in relazione al grado di pericolosità delle aree, non saranno soggetti a pericoli di infiltrazioni o di allagamento.*
- 6. Il Comune assicura, anche attraverso uno specifico regolamento, il libero, efficace e costante deflusso delle acque onde evitare danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private, e in particolare:*

- *individua, anche d'intesa con i Consorzi di Bonifica, una rete di scolo privata e riferita a rilevanti porzioni di territorio, utile allo smaltimento delle acque;*
- *disciplina le attività di manutenzione, esercizio e custodia delle opere idrauliche che non siano di competenza dei Consorzi di Bonifica, ma appartengano al sistema di scolo e smaltimento delle acque del proprio territorio;*
- *segnala le tipologie delle soluzioni idrauliche che devono preferenzialmente essere utilizzate con funzione di compensazione, quali aree verdi poste a una quota inferiore rispetto al piano campagna, parcheggi drenanti, vasche di laminazione, sovradimensionamento delle condotte;*
- *segnala le tipologie delle opere idrauliche da impiegarsi solo in assenza di valide alternative, quali tombinamenti dei canali.*

7. I Comuni, ai fini della valutazione di compatibilità idraulica prevista dai provvedimenti regionali per la rete idrografica minore, tengono conto anche delle aree esondabili o a ristagno idrico individuate dal P.T.C.P., in ogni caso prevedendo, all'interno delle aree oggetto di trasformazione, adeguati interventi con funzione di invaso in grado di mantenere le condizioni di funzionalità idraulica e di neutralizzare localmente gli incrementi di portata, nonché appositi programmi di gestione e manutenzione degli interventi stessi.


8. I Comuni per gli interventi che devono essere realizzati entro la fascia di 10 metri dal ciglio dei canali demaniali o dall'unghia a campagna degli argini demaniali, prevedono che il parere del competente Consorzio di Bonifica costituisca elemento indispensabile ai fini del rilascio del permesso di costruire o della presentazione della D.I.A..

9. I Comuni recepiscono nei propri strumenti urbanistici i geositi individuati dal P.T.C.P. eventualmente integrandoli con ulteriori rilevati all'interno degli ambiti di pregio geomorfologico, e dettano specifiche norme finalizzate alla loro tutela e fruibilità."

Art. 18 – Prescrizioni per il Sistema della Difesa del Suolo



1. Al fine di ridurre le condizioni di pericolosità idraulica, fatto salvo quanto previsto nei competenti piani di settore, è fatto divieto:

- *di eseguire scavi e altre lavorazioni o impiantare colture che possano compromettere la stabilità delle strutture arginali e delle opere idrauliche in genere;*
- *di ostruire le fasce di transito al piede degli argini o gli accessi alle opere idrauliche, in conformità alle vigenti disposizioni in materia."*



SISTEMA AMBIENTALE NATURALE










Limiti amministrativi

-  Confine del PTCP
-  Confini comunali

Territori ad alta naturalità da sottoporre a regime di protezione - Progetti a regia a provinciale

-  Fascia dell'Adigetto - Scortico
-  Fascia del Fissero - Tartaro - Canalbianco
-  Ambito di tutela naturalistico - ambientale dell'asta del Po
-  Sistemi storico ambientali minori

Componenti naturalistiche come elementi costitutivi della Rete Ecologica

-  Parchi e giardini, architetture vegetali di pregio
-  Siepi e filari di particolare valenza ambientale e naturalistica
-  Aree boscate di particolare valenza ambientale e naturalistica
-  Altre aree boscate
-  Aree umide di particolare valenza ambientale e naturalistica e laghetti di cave senili dismesse
-  Altre aree umide
-  Aree di bonifica con avifauna tipica delle zone più interne
-  Aree di bonifica con avifauna tipica delle lagune costiere
-  Sistemi agricoli complessi

Rete ecologica Regionale








-  Attività antropiche rilevanti sotto il profilo del ripristino ambientale
-  Colture legnose
-  Dune (fossili e recenti)
-  Geositi di particolare valenza ambientale e naturalistica
-  Aree volte alla riduzione della frammentazione ecologica
-  Aree Nucleo
-  Corridoi ecologici

Figura 10: Estratto del PTCP della cartografia relativa al "Sistema Ambientale Naturale"


La tavola evidenzia che l'area oggetto del presente progetto ricade nella "Rete Ecologica Regionale" e rientra nella classificazione "Aree Nucleo". All'art. 25 delle N.T.A. allegate al PTCP si legge:

Art. 25 – Direttive per le Aree Nucleo

1. I Comuni, con i propri strumenti urbanistici, disciplinano il territorio su cui insistono le Aree Nucleo nel rispetto della normativa sovraordinata dettata dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 o dai piani



ambientali delle aree protette ovvero, in assenza di dette fonti, conformemente alle rispettive misure di conservazione individuate da disposizioni regionali e alla normativa statale di riferimento."

Nell'immagine seguente si riporta un estratto della cartografia relativa alle "Fragilità" in cui è evidenziata la zona di intervento. La tavola evidenzia criticità relative al sistema arginale per filtrazioni e fontanazzi e per argine non in quota. L'opera in progetto si propone di adeguare la quota di sommità arginale.





FRAGILITA'









Limiti amministrativi









-  Confine del PTCP
-  Confini comunali




Aree soggette a dissesto idrogeologico

-  Aree esondabili o a ristagno idrico
-  Area a subsidenza rilevante

Fragilità ambientale

-  Area a rischio di incidente rilevante
-  Cava attiva
-  Discarica attiva
-  Depuratore
-  Opera di presa per acquedotto
-  Elettrodotto (132 kV)
-  Elettrodotto (220 kV)
-  Elettrodotto (380 kV)
-  Centrale di produzione di energia
-  Impianto di radio - telecomunicazioni

-  Linea di costa in arretramento
-  Linea di costa in avanzamento
-  Linea di costa stabile
-  Limite di risalita del cuneo salino
-  Criticità del sistema arginale: filtrazione o fontanazzo
-  Criticità del sistema arginale: erosione/frodo
-  Criticità del sistema arginale: argine non in quota
-  Altra criticità arginale

-  Criticità del sistema arginale
-  Geosito
-  Geosito

Principali opere per la sicurezza idraulica






-  Difesa a Mare
-  Idrovora
-  Bacino di laminazione in alveo
-  Bacino di laminazione

Figura 11: Estratto del PTCP della cartografia relativa alle Fragilità

L'immagine sottostante riporta un estratto della cartografia relativa alla "Sicurezza Idraulica e Idrogeologica". La tavola evidenzia che l'area di intervento ricade all'interno della Fascia A – Fascia di deflusso della piena, così come delineato dal PAI DELTA. Si evidenziano nuovamente le criticità del sistema arginale, come già riportato in precedenza, relative a filtrazione o fontanazzo e argine non in quota.


SICUREZZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA


































Limiti amministrativi	CRITICITA'	PRINCIPALI OPERE IDRAULICHE
 Confine del PTCP  Confini comunali	Criticità del sistema arginale  Filtrazione o fontanazzo  Erosione/frodo  Argine non in quota  Altra criticità  Chiavica Altre criticità  Limite di risalita del cuneo salino  Aree esondabili o a ristagno idrico	Opere di difesa  Bacino di laminazione esistente  Bacino di laminazione di progetto  Bacino di laminazione in alveo  Idrovora  Opera di difesa a mare Altre opere  Bacino artificiale esistente  Bacino artificiale di progetto  Opera di sbarramento principale
INDICAZIONI PERICOLOSITA' Progetto PAI Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fissero Tartaro Canalbianco  P1- Pericolosità moderata  P2- Pericolosità media  P3- Pericolosità elevata  P1- Scolo meccanico	VINCOLI DA PIANI STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) PAI DELTA- Autorità di Bacino nazionale del Fiume Po  Fascia A - Fascia di deflusso della piena  Fascia B - Fascia di esondazione  Fascia C - Area di inondazione per piena catastrofica  Canale consortile PAI- Autorità di Bacino nazionale del Fiume Po  Fascia A-B - Fascia dell'alveo in piena  Fascia C1 - Fascia di rispetto idraulico  Fascia C2 - Fascia di inondazione per tracimazione o rottura degli argini maestri PAI- Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Adige  Tutela idraulica	VINCOLI DA R.D. 3267/1923  Vincolo Idrogeologico

Figura 12: Estratto del PTCP della cartografia relativa alla "Sicurezza Idraulica e Idrogeologica"

Considerato che l'area oggetto di intervento si colloca ai margini del sito ZPS, appartenente alla Rete Natura 2000 denominato "Delta del Po" con codice IT3270023, e che il lavoro di rialzo della sommità arginale verrà realizzato seguendo le Linee Guida redatte dalla stessa A.I.Po non si rende necessario il procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale, così come previsto dall'Allegato A paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29.08.2017 ai punti 10 e 19.




VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Limiti amministrativi

-  Confine del PTCP
-  Confini comunali



Ambiti sottoposti a regime di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004

-  Bene paesaggistico
-  Bene paesaggistico
-  Bene culturale
-  Bene culturale

Ambiti sottoposti a regime di vincolo per legge

-  Vincolo idrogeologico forestale (R.D. 3267/1923)
-  Vincolo sismico (O.P.C.M. 3274/2003)

Rete Natura 2000

-  Siti di importanza comunitaria
-  Zone a protezione speciale

Pianificazione di livello superiore






-  Piano d' Area del Delta del Po
-  Centro storico
-  Centro storico minore
-  Area sottoposta a tutela PAI
-  Ambito dei parchi o per l'istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche a tutela paesaggistica

Figura 13: Estratto del PTCP della cartografia relativa a "Vincoli e Pianificazione Territoriale"

Si allega un dettaglio di chiarimento nel quale risulta evidente che il corpo arginale oggetto delle lavorazioni in progetto si trova al confine del sito ZPS "Delta del Po".




Figura 14: Estratto del Geoportale della Regione Veneto. In rosso è stata evidenziata la sommità arginale.

Da quanto sopra riportato, gli interventi previsti dal presente progetto di fattibilità tecnico-economica sono stati giudicati, in via di fattibilità, compatibili con quanto disposto dal P.T.C.P. della Provincia di Rovigo e dal P.A.I. nella misura in cui, secondo l'art. 1, punto 11 delle N.T.A. allegate allo stesso PAI: *"I Piani territoriali di coordinamento provinciali attuano il P.A.I. specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione. I contenuti dell'intesa prevista dal richiamato art. 57 definiscono gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal P.A.I., coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del Piano territoriale di coordinamento provinciale, al fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del P.A.I., basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio. L'adeguamento degli strumenti urbanistici è effettuato nei riguardi dello strumento provinciale per il quale sia stata raggiunta l'intesa di cui al medesimo art. 57."*

In generale l'opera in progetto si configura congruente rispetto a quanto previsto dal P.A.I. poiché, nelle linee generali di assetto idraulico e idrogeologico del bacino idrografico, art. 6 delle N.T.A., specifica quanto segue: *"1. Le linee generali di assetto idraulico e idrogeologico del bacino idrografico sono specificate nel Piano per i seguenti ambiti:*

a) la rete idrografica principale e i fondivalle, in cui i fenomeni di dissesto che predominano e il relativo stato di rischio per la popolazione e i beni sono collegati alla dinamica fluviale. Il Piano definisce l'assetto di progetto dei corsi d'acqua con finalità prioritarie di protezione di centri abitati, infrastrutture, luoghi, ambienti e manufatti di pregio paesaggistico, culturale e ambientale rispetto a eventi di piena di gravosità elevata, nonché di riqualificazione e tutela delle caratteristiche e delle risorse del territorio. Per questo ambito le presenti Norme, anche attraverso successive apposite direttive:

- regolamentano gli usi del suolo nelle fasce fluviali dei corsi d'acqua oggetto di delimitazione nel presente Piano;
- definiscono valori limite di deflusso in punti singolari della rete idrografica, da rispettare per la progettazione degli interventi di difesa;
- definiscono indirizzi e prescrizioni tecniche per la progettazione delle infrastrutture interferenti;
- definiscono criteri e indirizzi per il recupero naturalistico e funzionale delle aree fluviali, golenali e inondabili in genere;
- individuano criteri e indirizzi per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione da applicare alle opere, agli alvei e al territorio dell'ambito interessato;
- individuano le modalità di attuazione degli interventi strutturali di difesa".

3.2.3 Piano ambientale del Parco delta del Po

Il piano ambientale Parco delta del Po è stato adottato con Delibera del Consiglio del Parco n. 18 del 17 dicembre 2012.

Si riportano di seguito due estratti di mappa, con evidenziato in colore rosso il tratto di argine interessato dai lavori.



Figura 15: Estratto della Tav. 2.4 da Sistema Territoriale/zonizzazione



Figura 16: Estratto della Tav. 3.4.3 Sistema delle aree e dei beni di interesse naturalistico/ambientale e storico/culturale

A seguire l'estratto di alcuni articoli delle norme tecniche relative al Piano Ambientale del Parco del Delta Po:

Articolo 4 Norme di carattere generale

1. La Tavola 1 determina la perimetrazione definitiva dell'area del Parco del Delta del Po suddivisa, come riportato nella Tavola 2, Area Parco/Zonizzazione, in: a) aree di salvaguardia, articolate in zone sottoposte a regime di riserva naturale orientata e zone sottoposte a regime di riserva naturale speciale; b) aree agricole; c) zone soggette alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti; d) aree e ambiti di sviluppo.

Prescrizioni generali.

2. Nelle aree del Parco, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 delle presenti norme, si applicano, fatto salvo quanto previsto agli articoli successivi, le seguenti prescrizioni.

3. Sono consentiti, previa autorizzazione e/o nulla osta ambientale obbligatori dell'Ente Parco:

b) gli interventi di adeguamento e miglioramento del sistema idraulico, nonché le opere di difesa idrogeologica e marina;

Articolo 5 Zone sottoposte a regime di riserva naturale orientata

1. Le zone sottoposte a regime di riserva naturale orientata, individuate nella Tavola 2, sono aree caratterizzate dalla presenza di elementi di particolare valore ambientale in cui l'evoluzione dell'ambiente naturale, anche limitatamente ad alcune sue particolari manifestazioni, viene sorvegliata ed orientata scientificamente.
2. In particolare costituiscono zone sottoposte a regime di riserva naturale orientata le aree di interesse naturalistico – ambientale di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, individuate nella Tavola 3 “Sistema delle aree e dei beni di interesse naturalistico–ambientale e storico-culturale” e disciplinate al Titolo III delle presenti norme.
Prescrizioni
3. Nelle zone sottoposte a regime di riserva naturale orientata si applicano le prescrizioni generali di cui all'articolo 4.
4. In tali zone non sono altresì consentiti:
 - a) l'impiego di fitofarmaci con caratteristiche di residualità e persistenza superiori ai limiti stabiliti nel Regolamento del Parco;
 - b) la modifica del regime o della composizione delle acque, anche sotterranee, fatto salvo quanto autorizzato per l'esercizio delle attività di vallicoltura, mitilicoltura e molluschicoltura;
 - c) l'apertura e la coltivazione di cave, la riapertura di quelle dismesse, nonché i movimenti e l'asporto di materiale che possano alterare i caratteri paesaggistico – ambientali dell'area;
 - d) il campeggio, lo stazionamento e il bivacco all'esterno delle aree a questo scopo destinate e/o autorizzate dall'Ente Parco;
 - e) l'accensione di fuochi all'aperto al di fuori delle aree specificatamente attrezzate;
 - f) la riduzione di superficie dei boschi, come definiti dalla vigente normativa;
 - g) l'utilizzo di mezzi motorizzati per percorsi fuori strada, salvo per motivi connessi all'esercizio delle attività agricole (Oss. n. 37/3 prot n. 846), forestali, di pesca professionale, vallicoltura, soccorso, vigilanza, pubblica sicurezza, ricerca scientifica o manutenzione dei corsi d'acqua;
 - h) la pratica di sport motoristici;
 - i) l'introduzione di cani non al guinzaglio all'esterno dagli abitati.
5. Fatte salve le specifiche ulteriori disposizioni dettate per le singole aree e beni di interesse naturalistico ambientale di cui al Titolo III, previa autorizzazione e/o nulla osta ambientale obbligatori dell'Ente Parco, sono altresì consentiti esclusivamente:
 - a) gli interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili esistenti e manufatti pubblici o di pubblica utilità collassati o demoliti per problemi di sicurezza;
 - b) gli interventi di ripristino degli impianti e la realizzazione di opere e manufatti a sostegno della vallicoltura, dell'agricoltura, nonché della pesca professionale e sportiva, anche nella forma tradizionale del bilancione;
 - c) l'installazione stagionale di piccoli manufatti facilmente amovibili per la fruizione turistica e per scopi di visitazione del Parco;
 - d) gli interventi di riqualificazione ambientale e di valorizzazione turistica compatibili con le finalità del Parco;
 - e) gli interventi necessari per garantire la sicurezza idraulica e della costa, l'attività irrigua e la vivificazione delle aree umide.
6. Sono comunque consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili esistenti.
7. La navigazione a motore è consentita, fino all'adozione del regolamento del Parco, ~~secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Parco e~~ (Oss. n. 12bis/2 prot n. 5742 - Oss. n. 29/2 prot n. 805) nel rispetto di quanto previsto all'articolo 12, comma 3 e all'articolo 16, comma 5.
8. L'utilizzo di mezzi motorizzati per l'attività agricola è sempre consentita. (Oss. n. 37/3 prot n. 846).

Articolo 6 Zone sottoposte a regime di riserva naturale speciale

1. Le zone sottoposte a regime di riserva naturale speciale sono ambiti caratterizzati dalla prevalenza di biotopi e sistemi ecologici di particolare valore naturalistico e a elevata sensibilità al disturbo, in cui va favorita l'evoluzione naturale dei luoghi al fine di conservare o aumentare la biodiversità degli stessi.
2. Costituiscono zone sottoposte a regime di riserva naturale speciale le garzaie, i dormitori e le aree di riproduzione individuate nella Tavola 2. Il perimetro di tali zone è oggetto di periodica verifica, almeno biennale, da parte dell'Ente Parco.

Prescrizioni

3. Nelle zone sottoposte a regime di riserva naturale speciale si applicano le prescrizioni generali di cui all'articolo 4, integrate da quanto previsto all'articolo 5, comma 4.
4. Sono comunque consentiti, previo parere dell'Ente Parco, gli interventi necessari alla tutela e al mantenimento dei sistemi ecologici presenti, all'adeguamento e miglioramento del sistema idraulico, alla visitazione turistico/naturalistica e alla ricerca scientifica, da realizzarsi nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi.
5. L'esercizio delle attività di pesca professionale, agricoltura e vallicoltura è consentito ~~come disciplinato dal Regolamento del Parco~~, fino all'adozione del regolamento del Parco, nelle forme e modalità disciplinate dalle normative regionali, provinciali e comunali. (Oss. n. 12bis/3 prot n. 5742).
6. L'accesso alle zone sottoposte a regime di riserva naturale speciale è consentito soltanto ai fini dell'esercizio delle attività di cui ai commi precedenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Parco.

Articolo 10 Sistema delle aree e dei beni di interesse naturalistico – ambientale

1. La Tavola 3, Sistema delle aree e dei beni di interesse naturalistico-ambientale e storicoculturale, individua le seguenti aree, in cui si articolano le zone sottoposte a regime di riserva naturale orientata di cui all'articolo 5: a) scanni; b) bonelli; c) lagune; d) valli da pesca; e) rami deltizi; f) alveo senile del Po (Po di Maistra); g) golene; h) dune fossili e relitti boscati; i) ambito delle dune consolidate e/o boscate e del bosco planiziale e termofilo; j) gorgi e relitti palustri.
2. Fanno altresì parte delle zone sottoposte a regime di riserva naturale orientata e del sistema delle aree e dei beni di interesse naturalistico-ambientale gli altri corsi d'acqua pubblici, diversi dai rami deltizi e dall'alveo senile del Po di cui alle lett. e) ed f) del comma precedente, che rientrano nell'area del Parco.
3. La Tavola 3 individua altresì le alberate, le piantate e i grandi alberi.

Articolo 16 Alveo senile del Po (Po di Maistra)

1. Il Piano individua, tra i rami deltizi di cui all'articolo precedente, l'alveo senile del Po che un tempo costituiva il ramo principale del fiume Po, denominato Po di Maistra, caratterizzato da una limitata portata idraulica e da un eccezionale interesse scientifico per il suo patrimonio vegetazionale e faunistico e pertanto oggetto di interventi volti alla sua conservazione.

Prescrizioni

2. Non sono consentiti prelievi, movimenti di terra e scavi, fatte salve le opere di sistemazione, di difesa idraulica e di mantenimento o miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque, che devono prioritariamente interessare la parte arginale sul lato campagna senza portare alcuna modifica all'attuale conformazione dell'andamento del corso d'acqua o danneggiare le condizioni fisico-chimiche e biologiche presenti.
3. Eventuali modifiche dell'attuale conformazione dell'incile sono consentite solo se finalizzate ad indispensabili opere di sistemazione, di difesa idraulica, di mantenimento e miglioramento delle condizioni di deflusso.

4. *Non sono consentiti la piscicoltura, gli allevamenti e l'attività agricola nelle sponde, nelle golene e negli argini, fatto salvo quanto esistente alla data di adozione del presente piano; è consentito l'esercizio della pesca, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Parco.*
5. *È consentita la navigazione a motore solo per scopi di vigilanza, di manutenzione o di ripristino idraulico e/o ambientale, di tutela della pubblica incolumità o di soccorso, di ricerca scientifica, di svolgimento delle attività di pesca e sportive (Oss. n. 12bis/9 prot n. 5742 - Oss. n. 29/8 prot n. 805) e di visitazione turistica.*
6. *Previo autorizzazione e/o nulla osta ambientale obbligatori dell'Ente Parco, sono consentiti interventi per la costruzione e/o l'ammodernamento delle opere di presa e di canalizzazione necessarie al soddisfacimento di esigenze idropotabili e irrigue, ovvero connesse ad attività ecocompatibili e di acquacoltura, nonché le opere per lo scarico delle acque di bonifica e gli interventi necessari ad impedire la risalita dal cuneo salino del mare.*

Articolo 32 Rete ecologica

1. *L'area del Parco, assieme ai siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, costituisce area nucleo della Rete ecologica regionale indicata nel PTRC adottato, caratterizzata da elevati valori di biodiversità, ed elemento fondamentale per la specificazione di tale Rete negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.*
2. *I siti della rete Natura 2000 che ricadono all'interno dell'area Parco sono soggetti alla disciplina comunitaria di cui al precedente comma e alle normative nazionali e regionali di recepimento, nonché ai Piani di gestione redatti ai sensi delle stesse.*
3. *Il Piano indica, nella Tavola 3, gli habitat prioritari e non prioritari individuati all'interno delle aree SIC/ZPS, per i quali si applicano, fino all'approvazione dei Piani di Gestione, le misure di conservazione dettate dalla normativa regionale in materia nonché le previsioni del PTRC adottato.*
4. *L'Ente Parco verifica la compatibilità del Piano rispetto ai Piani di gestione approvati. In caso di necessità di adeguamento, esso provvede secondo la procedura di variante ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge Regionale 8 settembre 1997, n. 36.*
5. *L'Ente Parco verifica la compatibilità del Piano rispetto agli interventi considerati di rilevante interesse pubblico, ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, tra cui rientrano, dalla fase di adozione del Piano, i seguenti: a) la salvaguardia idraulica; b) la vivificazione delle lagune anche mediante i necessari adeguamenti delle bocche di comunicazione con il mare e il deflusso dei rami deltizi del Delta del Po nonché degli altri corsi d'acqua; c) le opere di sistemazione, anche mediante deposito dei materiali di scarico, di difesa idraulica e marittima, nonché le opere legate all'attività di acquacoltura, vallive e di pesca.*
6. *Gli interventi, rientranti nella tipologia sopra indicata, nel caso di una proposta di progettualità definitiva, saranno oggetto di unica verifica di compatibilità senza successive valutazioni per i singoli interventi puntuali rientranti fra quelle già analizzate.*

Di seguito un estratto della mappa riportante le componenti biotiche presenti nelle vicinanze dell'area di cantiere, con evidenziato in colore rosso il tratto di argine soggetto ai lavori di adeguamento della quota di sommità arginale.




Figura 17: Componenti biotiche presenti nelle vicinanze dell'area di cantiere

3.2.3 Piano di Assetto del Territorio del Comune di Porto Tolle

La Giunta Regionale, a seguito del consenso unanime della conferenza dei servizi, con propria deliberazione n. 1163 del 25.6.2012 ha ratificato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Porto Tolle, pubblicazione sul BUR n. 56 del 17.7.2012.

Art. 1 Finalità

1.1 Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio intercomunale, individua le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale ed architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale.

Nell'immagine sottostante si riporta un estratto della cartografia del P.A.T. TAVOLA 1 – VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE con indicato in colore rosso il tratto di argine soggetto ai lavori di rialzo della sommità.



Elaborato
Scala

1

Scale
1:25.000

Carta dei Vincoli e della
Pianificazione Territoriale

LEGENDA	Quadro Connettivo	N.T.A.
CONFINI COMUNALE	b0106011_ConfiniComunale	
AMBITI NATURALISTICI DI LIVELLO REGIONALE	b0103011_AmbitiParchiRiserve	ART. 12
PIANI D'AREA E DI SETTORE	b0103021_PianiAreaSettore	ART. 13
AREE A RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO IN RIFERIMENTO AL PAI	b0103061_PAI/RischioIdr	ART. 14
CENTRI STORICI	b0104011_CentroStorico	ART. 15
FONTI DI VINCOLO:		
DISCARICHE	b0105011_FontiVincolo	ART. 16
DEPURATORI		ART. 17
CIMITERI		ART. 18
ALLEVAMENTI		ART. 19
ANTENNE		ART. 22
ELETTRIODOTTI		ART. 21
OLEODOTTI		ART. 20
VIABILITÀ	b0105031_Viabilità	ART. 23
IDROGRAFIA	b0105041_Idrografia	ART. 25
FAUCES DI RISPETTO:		
RISPETTO CIMITERIALE	b0105021_FaucheRispetto	ART. 18
RISPETTO STRADALE		ART. 23
RISPETTO IDRAULICO		ART. 24
RISPETTO DEPURATORI		ART. 17
RISPETTO DISCARICHE		ART. 16
RISPETTO OLEODOTTO		ART. 20
VINCOLI:		
VINCOLO DESTINAZIONE FORESTALE	b0101031_VincoloDestForestale	ART. 10
VINCOLO MONUMENTALE D.Lgs. 43/2004	b0101011_Vincolo	ART. 4
VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE		ART. 5
VINCOLO SISMICO		ART. 6
VINCOLI PAESAGGISTICI:		
CORSI D'ACQUA EX R.D. 1778/1933	b0101021_VincoloPaesaggistico	ART. 9
PARCHI E RISERVE NAZIONALI O REGIONALI		ART. 12
AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO		ART. 8
BIODIVERSITÀ:		
SIC	b0102011_SIC	ART. 11
ZPS	b0102021_ZPS	ART. 11

Figura 18. Estratto dalla Tav. 1 - Vincoli e Pianificazione Territoriale del P.A.T. del comune di Porto Tolle

I lavori in progetto sono interessati dagli articoli 9, 11, 12 e 14 delle N.T.A. del P.A.T. del comune di Porto Tolle che nello specifico riguardano:

- Art. 9 Corsi d'acqua ex R.D. 1775/1933;
- Art. 11 SIC – ZPS;
- Art. 12 Parchi e Riserve Nazionali o Regionali;
- Art. 14 Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al P.A.I..

A seguire vengono riportati i summenzionati articoli:

Art. 9 Corsi d'acqua ex-RD 1775/1933 (art. 142, lett. c)

Rif. Legislativo: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale.

9.1 In ottemperanza al provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 28.06.1994 n. 940 e successive modifiche ed integrazioni, sono sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale, ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42/04, i corsi d'acqua e le relative sponde – piedi degli argini per una fascia di m 150 ciascuna, evidenziati nella tav. 1.

9.2 Le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo non si applicano alle aree di cui all'art. 142, comma 2, del D.Lgs. n° 42/2004.

9.3 Il rilascio dei permessi di costruire / denunce di inizio attività sui beni indicati al comma 1, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, è subordinato alla preventiva autorizzazione paesaggistica da parte del Comune ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42/04.

DIRETTIVE

9.4 Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale promuove la valorizzazione delle opere idrauliche di interesse storico-ambientale per il loro valore intrinseco e per il ruolo svolto dalle stesse nell'ecosistema naturale. A tal fine, compatibilmente con le esigenze di regolare il deflusso delle acque, favorisce il mantenimento delle opere idrauliche di derivazione, il restauro delle opere di difesa, pozzi e fontane di interesse storico, il ripristino di mulini ed altre attività idroproduttive di interesse storico, comunque, compatibili con le caratteristiche paesaggistiche ed ambientali.

9.5 Il P.I. provvede al completo censimento delle opere idrauliche di interesse storico-ambientale sopra descritte, ed a completare la disciplina.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9.6 In assenza della classificazione e disciplina da parte del P.I., sulle opere idrauliche di interesse storico-ambientale, ancorché non individuate dal PAT, sono possibili i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Sono comunque fatti salvi gli interventi di difesa idraulica da parte dell'autorità idraulica competente.

Art. 11 Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale

Rif. Legislativo: Direttiva 79/409/CEE, Direttiva 92/43/CEE, D.G.R. n. 1180 del 18/04/2006, D.G.R.V. n. 2371 del 27/07/2006, D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006, D.G.R.V. n. 441 del 27/02/2007, Comunicazione del 17/04/2007, prot. N. 216775/57.10.

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

11.1 Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, al D.P.R. 8 Settembre 1997, al D.P.R. 12 Marzo 2003, n.357, al D.M. 3

aprile 2000, nonché alla deliberazione della Giunta Regionale n.448 del 21/02/2003, n. 2673 del 06/08/2004 e D.G.R.V. n. 3173 del 10/10/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

11.2 Sulla base di idoneo Piano di Gestione, definito dalla D.G.R. 4 ottobre 2002 n.2803 – Attuazione Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 – Guida metodologica per la valutazione di incidenza – Procedure e modalità operative, come strumento idoneo a definire le soglie in relazione alle caratteristiche dei diversi siti, come stabilito dalle “Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000, elaborati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”, il PI, provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle zone di influenza limitrofe e delle Z.P.S..

DIRETTIVE

11.3 Nella formazione del P.I. si dovrà provvedere a:

- a) integrare ed aggiornare l'individuazione delle opere incongrue, elementi di degrado già individuate dal P.A.T., prescrivendone la demolizione e/o conformazione e disciplinandone il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme;
- b) integrare e normare gli interventi di miglioramento della qualità ambientale finalizzati;
- c) a conseguire obiettivi di tutela e valorizzazione.

11.4 Tale disciplina dovrà prevedere in particolare:

- a) che ogni singolo intervento tenga conto delle considerazioni poste dal "Principio di precauzione", che in sostanza dice che “in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale”.
- b) che nel corso di qualsiasi intervento di trasformazione sia eseguito il controllo per quanto attiene anche lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti ai siti protetti;
- c) che nelle previsioni di mitigazione degli eventuali impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico, siano utilizzate esclusivamente specie autoctone.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

11.5 Nell'ambito ed in prossimità dei siti di importanza comunitaria, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n.2803 del 4 ottobre 2002 avente per oggetto: “Attuazione direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative” e successive modificazioni ed integrazioni.

11.6 Fino all'approvazione del Piano di Gestione è vietato porre in essere comportamenti o atti in contrasto con gli obiettivi di valorizzazione e tutela.

Art. 12 Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali

Rif. Legislativo: L.R. 40/84 Nuove Norme Per L' Istituzione Di Parchi E Riserve Naturali Regionali P.T.R.C., art. 19 (Direttive per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali), art. 33 (Direttive, prescrizioni e vincoli per parchi, riserve naturali e aree di tutela paesaggistica Regionali), vincolo paesaggistico art. 142 lettera f) decreto legislativo n. 42/2004 (parchi e riserve istituiti).

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

12.1 Trattasi degli ambiti individuati dal P.T.R.C. che costituiscono zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico di cui all'art. 19 dello stesso P.T.R.C..

DIRETTIVE

12.2 Gli ambiti di cui al presente articolo sono assoggettati alle disposizioni per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali di cui all'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. e art. 142 lettera f) del decreto legislativo n. 42/04.

12.3 Il P.I. orienterà la propria azione verso obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione degli ambiti individuati.

12.4 Il P.I. detta specifica normativa che preveda:

- a) l'identificazione precisa dei valori naturalistici presenti;*
- b) la destinazione specifica e le modalità di utilizzo delle aree, salvaguardando prioritariamente i valori naturalistici e ambientali.*

12.5 Il P.I. detta specifica normativa che preveda:

- a) la tutela e valorizzazione naturalistica, didattica e per il tempo libero dei biotopi individuati di interesse provinciale, e segnalazione di eventuali altre aree di rilevanza ecologica presenti nel territorio comunale;*
- b) la verifica della compatibilità fra diverse proposte d'uso secondo il valore naturalistico e la fragilità di ogni area considerata;*
- c) la tutela e valorizzazione dell'area in relazione ai corsi d'acqua limitrofi, sia naturali che di bonifica, favorendo la connessione con altri sistemi ambientali, sia come connessione ecologica che come percorsi naturalistici.*

12.6 Il P.I. prevede una puntuale disciplina dell'ambito di cui al comma 1 regolamentando l'attività edificatoria ed individuando gli interventi consentiti, compatibilmente con quanto previsto dal P.T.R.C. e con quanto disposto dal P.A.T..

12.7 Il P.I., a norma dell'art. 36 della L.R. 11/2004, integra l'individuazione delle opere incongrue già individuate dal P.A.T., ne prescrive la demolizione e/o conformazione e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

12.8 Sino alla approvazione del P.I. è fatto divieto di realizzare opere che compromettano il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri ecologici e naturali degli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo, in tutti i loro aspetti.

Art. 14 Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al P.A.I.

Rif. Legislativo: Legge 18.05.1989 n. 183, art. 17 e successive modificazioni ed integrazioni

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

14.1 Trattasi di aree a rischio di esondazioni secondo le previsioni del P.A.I.

DIRETTIVE

14.2 Il P.I. provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree in armonia con il piano per la tutela dal rischio idrogeologico (P.A.I.), approvato dall'Autorità del Bacino competente ed alle disposizioni regionali e a specificare ulteriormente le norme sull'edificazione nelle diverse fasce e/o aree a pericolosità.

14.3 Al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto idraulico, P.I. e P.U.A. dovranno essere corredati di specifico studio di compatibilità idraulica, sulla scorta di quello elaborato per il P.A.T., con valutazione

dell'alterazione del regime idraulico conseguente alle nuove previsioni urbanistiche e individuazione di idonee misure compensative da considerarsi opere di urbanizzazione primaria.

14.4 Il P.I. integra l'individuazione delle opere incongrue già individuate dal P.A.T., ne prescrive la demolizione e/o conformazione e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

14.5 A norma dell'art. 36 della L.R. 11/2004, la demolizione di opere incongrue ricadenti nell'area di cui al presente articolo e finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

14.6 Nelle aree di tutela dal rischio idrogeologico si applicano le norme del Piano Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico approvato dall'Autorità Nazionale di Bacino competente e successive varianti.

14.7 Sino all'approvazione del P.I., il P.A.T., pone le seguenti prescrizioni e vincoli.

In tutto il territorio comunale:

a) le superfici pavimentate, diverse dai piazzali pertinenziali ad insediamenti produttivi, prive di costruzioni sottostanti, dovranno essere realizzate con pavimentazioni che permettano il drenaggio dell'acqua e l'inerbimento.

b) le superfici pavimentate sovrastanti costruzioni interrato e piazzali pertinenziali ad insediamenti produttivi, dovranno essere provviste di canalizzazioni ed opere di drenaggio che provvedano a restituire le acque meteoriche alla falda o, se tecnicamente impossibile, dotate di vasche di raccolta con rilascio lento delle acque nelle fognature comunali o negli scolli, al fine di ritardarne la velocità di deflusso.

14.8 Le precedenti prescrizioni non si applicano alle superfici pavimentate ove si raccolgano acque meteoriche di dilavamento o di prima pioggia disciplinate dall'art. 39 del D.lgs. 152/2006, per le quali si applicheranno le speciali disposizioni regionali e comunali di attuazione.


14.9 Dovrà essere previsto l'obbligo di realizzazione di misure compensative secondo quanto previsto nella "Relazione sulla valutazione di compatibilità idraulica" allegata al P.A.T. e secondo quanto prescritto nel parere espresso dall'Ufficio Regionale del Genio Civile competente.

14.10 Ogni superficie scoperta destinata a parcheggi, percorsi pedonali, piazzali, sia pavimentata utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno (elementi grigliati, etc.).

14.11 Il progetto dei volumi di invaso da svilupparsi in fase di pianificazione degli interventi previsti dal P.A.T. per le zone individuate dovrà essere valutato ed approvato dal Consorzio di Bonifica competente.

Esaminati gli articoli di cui alle N.T.A. del P.A.T., in relazione all'intervento di che trattasi, si rendono necessarie la Relazione Paesaggistica Semplificata in quanto trattasi di opera di difesa idraulica attuata dall'Autorità competente e la Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale poiché il lavoro è riconducibile agli interventi esenti da ciò, così come previsto nell'allegato A -paragrafo 2.2 – punti 10 – 19 della D.G.R. n. 1400/2017.

Come si deduce dall'immagine sottostante, riportante un estratto della Tav. 2 relativa agli Invarianti del P.A.T., l'area di progetto non interferisce con alcuna tipologia di Invarianti censita nel territorio comunale di Porto Tolle.



Elaborato

Scala

A.2

Scala

1:25.000

Carta delle Invarianti

LEGENDA		Quadro Conoscitivo	N.T.A.
	CONFINE COMUNALE	b0205011_ConfineComunale	
INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA:			
	Bocca lagunare	b0201013_GeologiaP	ART.26
	Depressione palustre	b0201011_GeologiaA	ART.26
	Cordone litoraneo o lido rilevato		ART.26
GEOSITI:			
	GEOSITI	b0201021_GeositiA	ART.27
INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA:			
	Antico manufatto con specchio acqueo e piantumazione	b0202011_PaesaggioA	ART.28
	Idrovora con incile piantumato		
	Pineta con platani		

Figura 19. Estratto Tav. 2 - Carta degli Invarianti del P.A.T. del comune di Porto Tolle

Nell'immagine successiva si riporta un estratto della Tav. 3 relativa alle Fragilità del P.A.T..





Figura 20. Estratto Tav. 3 - Carta delle Fragilità del P.A.T. del comune di Porto Tolle

L'area di intervento ricade in zona "idonea a condizione" per compatibilità geologica e lambisce "golene" e "corsi d'acqua e specchi lacuari" per quanto concerne le aree sottoposte a tutela.

Di seguito si riportano alcuni stralci relativi agli articoli 29 e 32 delle N.T.A. relative alle Fragilità individuate:

Art. 29 Compatibilità geologica ai fini urbanistici, aree a bassa trasformabilità geologica.

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004; L. n. 64/1974 (zone sismiche); D.P.R. n. 380/2001 (parte II – capo IV); D.M. 11.03.1988; D.G.R.V. n. 615/1996; O.P.C.M. 3274/2003 (riclassificazione sismica territorio nazionale); D.C.R. n. 67/2003 – all. I (classificazione comuni del Veneto); O.P.C.M. 3519/2005 (direttive in materia di classificazione sismica); D.M. 14.09.2005; D.M. 14.01.2008 (norme tecniche per le costruzioni); D.G.R.V. n. 71/2008
Rif.: Tav. 3 – Carta delle fragilità.

29.1 In tutto il territorio comunale la pianificazione urbanistica, coerentemente con i livelli di pianificazione di grado superiore, in particolare provinciale, è tenuta a fare sì che le nuove urbanizzazioni non contribuiscano ad aggravare le condizioni di pericolosità geomorfologica e idraulica-idrogeologica.

Provvede inoltre a non aumentare, e se necessario ridurre, in conformità con le indicazioni della pianificazione di bacino, il rischio connesso con la pericolosità geomorfologica e idraulica elevata e/o molto elevata.

29.2 Sulla base delle analisi, la classificazione della compatibilità geologica ai fini urbanistici è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento ai possibili effetti d'inquinamento delle acque sotterranee, alla compressibilità dei terreni, alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, all'erosibilità delle sponde fluviali, all'esondabilità dei corsi d'acqua, alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche, alla salvaguardia di singolarità geologiche, geomorfologiche, alla protezione delle fonti di energia e delle risorse naturali.

DIRETTIVE

29.4 Sulla base degli studi effettuati e della classificazione proposta, sono individuate tre tipologie di tutela, a cui corrispondono le limitazioni all'attività edificatoria che seguono:

b) **TERRENO IDONEO A CONDIZIONE (fondo giallo):** le caratteristiche litologiche, geomorfologiche od idrogeologiche di queste aree sono penalizzanti ai fini urbanistici e richiedono specifici studi ed indagini geologiche/idrogeologiche approfondite per ogni tipo d'intervento urbanistico che necessiti di concessione e/o autorizzazione edilizia. L'edificabilità di tali aree è possibile solo previo controllo geologico specifico finalizzato al tipo d'intervento da eseguire come prescritto al paragrafo H3 del D.M. 11 marzo 1988, dal D.M. 14.01.2008 e dal D.M. N°152/2006 se ricadenti in tale ambito.

Sono, inoltre, ammissibili le opere e gli interventi volti al consolidamento, ampliamento e/o saturazione del tessuto esistente:

- interventi di sistemazione e mitigazione del dissesto geologico e idrogeologico.

Art. 32 Zone di tutela ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/2004

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 41– zone di tutela (lettera b), c), d), f), h), i), j), k).

Rif.: Tav. 3 – Carta delle fragilità

32.1 Si tratta delle aree di pregio naturalistico e/o paesaggistico sottoposte a tutela secondo quanto dettato dalle normative vigenti, con riferimento al D. Lgs. n. 42/2004. Trattasi più precisamente di:

- Corsi d'acqua e specchi lacuali
- Golene
- Invasi dei bacini naturali e artificiali, nonché le aree a essi adiacenti per una profondità adeguata
- Lagune e relative valli
- Aree boschive o destinate al rimboschimento
- Aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna

32.2 In tali ambiti valgono le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 42/2004. Le azioni sono monitorate da parte degli Enti competenti preposti ai controlli ed agli interventi di tutela (Consorzi di Bonifica degli A.T.O., Magistrato alle acque, A.R.P.A.V., U.L.S.S., etc.).

32.3 La tutela viene attuata, da parte del Comune, assicurando il monitoraggio e richiedendo pareri agli Enti competenti (Consorzi di Bonifica, A.T.O., Magistrato alle acque, Regione, Provincia, A.R.P.A.V., U.L.S.S., etc.), secondo i casi e le modalità previste dalla normativa vigente:

- a) nel caso di nuovi interventi (impatto delle infrastrutture - attraversamenti, ponti, ecc., insediamenti civili e produttivi, attività agricole);
- b) nel controllo dei punti di possibili contaminazioni lungo l'intero corso dei fiumi, che richiedono un monitoraggio costante contro il rischio idraulico, la siccità e l'inquinamento.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

32.7 In tali ambiti è vietata la realizzazione di qualsiasi opera che non sia finalizzata esclusivamente al miglioramento della sicurezza idraulica e previa autorizzazione degli enti competenti.

L'intervento di che trattasi ha come obiettivo il rafforzamento del sistema arginale e quindi il miglioramento della sicurezza idraulica nel pieno rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Nell'immagine sottostante si riporta un estratto della cartografia relativa alla Trasformabilità.




Figura 21. Estratto Tav. 4 – Azioni Strategiche del P.A.T. del comune di Porto Tolle

Dall'estratto della tavola sovrastante si evince che in prossimità dell'area di intervento sono presenti "Aree nucleo", "Aree di connessione naturalistica" e "Stepping stones" nel mentre viene direttamente coinvolta la "barriera infrastrutturale" in quanto l'argine stesso la determina.

Vengono di seguito riportati integralmente gli articoli delle N.T.A. interessati dal lavoro di che trattasi:

Art. 46 Rete ecologica locale: area nucleo (core areas)

Rif. Legislativo: Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE, L. 394/91, L.R. 1/2007, D.G.R. 2371/06

Rif.: Tav. 4 – Carta Valori e tutele.

46.1 La tavola n. 4 ha individuato le aree naturali in grado di costituire sorgente di diffusione per elementi di interesse ai fini della diversità biologica, denominate anche nodi o core areas. Tali aree sono parte integrante della cosiddetta rete ecologica locale, cioè l'insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto, già individuate e normate dal PAT, messe tra loro in connessione, in modo da garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione questa fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul territorio. Essa è costituita da matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di diffusione per elementi di interesse ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici naturali primarie ed, appunto, da nodi. In tale contesto assumono particolare rilievo, quali elementi funzionali alla coerenza della rete le aree verdi di maggiore estensione e con notevole differenziazione degli habitat.

DIRETTIVE

46.2 Il P.I., sulla base delle previsioni del P.A.T., provvederà ad identificare e normare, anche con prescrizioni circa la tipologia e la struttura dei moduli vegetazionali da impiegare.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

46.3 In attesa dell'approvazione del PI adeguato alle direttive del PAT, vanno conservati i nuclei e/o macchie alberati e le siepi interpoderali di cui al comma 1 del presente articolo, quali elementi importanti per la qualità e la produttività degli agroecosistemi.

46.4 Non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità e la funzionalità delle aree nucleo. Al fine di garantire l'efficacia delle aree nucleo, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta.

Art. 47 Rete ecologica: aree di connessione naturalistica (buffer zone)

Rif. Legislativo: Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE, L. 394/91, L.R. 1/2007, D.G.R. 2371/06

Rif.: Tav. 4 – Carta Valori e tutele.

47.1 Il PAT individua, al limite dell'edificato, le zone di ammortizzazione o transizione, denominabili anche come "zone cuscinetto". Nello specifico tali zone costituiscono fasce esterne in grado di attenuare il livello d'impatto tra la zona urbana ed il territorio "aperto".

DIRETTIVE

47.2 Il Comune, in sede di P.I. può ridefinirne la delimitazione, adattandola al contesto territoriale definito a scala locale, mantenendo comunque la funzionalità ecologica della connessione naturalistica.

47.3 Le zone di ammortizzazione o transizione individuate dal PAT saranno attuate in relazione all'individuazione ed all'attuazione delle aree trasformabili precisate dal PI, fermo restando che tra l'edificato ed il territorio "aperto" dovranno essere sempre realizzate.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

47.4 Il PI provvede ad individuare e ad organizzare tali spazi mediante la piantumazione di siepi, boschetti, ecc., con le seguenti caratteristiche:

- fasce vegetative, siepi fitte e boschetti, nelle zone di maggiore fragilità ambientale, in vicinanza di parchi, aree protette, ecc.,
- fasce vegetative, siepi fitte di connessione ecologica, nelle zone ove emergono paesaggi agrari portatori di valore naturalistico e in zone limitrofe a parchi, ecc.;
- filari alberati, siepi per la rete idrica agraria, da inserire lungi i corsi d'acqua minori, le reti di bonifica, ecc..

47.5 Le zone di ammortizzazione o transizione potranno essere integrate con le sistemazioni indicate dall'art. Art. 37 delle presenti norme relativamente ai "Limiti fisici alla nuova edificazione".

Art. 50 Rete ecologica locale: isole ad elevata naturalità (stepping stones).

Rif. Legislativo: Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE, L. 394/91, L.R. 1/2007, D.G.R. 2371/06

Rif.: Tav. 4 – Carta Valori e tutele.

50.1 Si definiscono tali le aree in grado di costituire dei nodi locali, per la cui dimensione non possono assumere il ruolo di aree nucleo, ma che rivestono ugualmente una funzione ecosistemica, come appoggio per trasferimenti faunistici, soprattutto se in prossimità di altri nodi o di altri elementi della rete.

50.2 Nel P.A.T. si individuano queste caratteristiche in:

- a) aree naturalistiche "minori" di interesse regionale (censimento ARPAV);
- b) aree umide di origine antropica (P.T.C.P.);
- c) ambiti di golena fluviale originati da paleoalvei;
- d) aree ad alta naturalità già sottoposte o da sottoporre a regime di protezione (P.T.C.P.);
- e) altri parchi e giardini di una rilevante dimensione (P.T.C.P.);
- f) altre aree di rilevanza ambientale segnalate nella documentazione pervenuta dai Comuni.

DIRETTIVE

50.3 Il Comune, in sede di P.I.:

- a) organizza gli accessi e i percorsi ricreativi e didattici, promuovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili;
- b) promuove l'introduzione di colture a basso impatto, in particolare produzione di specie legnose per il loro utilizzo come fonte di energia o per legname d'opera;
- c) valorizza l'attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e il recupero di edifici dimessi a scopi ricettivi; inoltre dovrà essere favorita l'introduzione di colture e tecniche con ridotto carico inquinante sugli acquiferi.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

50.4 Ogni intervento in queste aree dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione.

Art. 51 Barriere infrastrutturali e naturali

Rif. Legislativo: Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE, L. 394/91, L.R. 1/2007, D.G.R. 2371/06

Rif.: Tav. 4 – Carta Valori e tutele.

51.1 Il P.A.T. individua i principali elementi (infrastrutture viarie, corsi d'acqua) che costituiscono:

- a) limitazione e ostacolo per le relazioni funzionali e di mobilità tra parti di territorio aperto o insediamenti contigui esistenti o previsti
- b) Interruzione della continuità della rete ecologica territoriale

51.2 Si verificano barriere infrastrutturali (aree) quando l'infrastruttura o l'insediamento produttivo si interfacciano direttamente con aree della rete ecologica o con suoli agrari ancora integri oppure ambiti non ancora o scarsamente edificati. Si distinguono in:

- 1° grado: quando la barriera infrastrutturale o l'insediamento produttivo si interfacciano direttamente con aree della Rete ecologica, o quando le infrastrutture viarie sono di primaria importanza.*
- 2° grado: quando la barriera infrastrutturale o l'insediamento produttivo si interfacciano con suoli agrari ancora integri o ambiti non ancora edificati in generale.*

51.3 Si creano barriere infrastrutturali (punti) in caso di intersezioni tra nuovi interventi infrastrutturali ed i corridoi ecologici. Esse sono da considerare sempre di 1° grado.

51.4 Le barriere infrastrutturali rappresentano i limiti alla nuova edificazione di cui all'art. 37 delle presenti norme.

DIRETTIVE

51.5 I P.I. prevedono il superamento/mitigazione dell'effetto-barriera esercitato da detti elementi, e in particolare:

- a) ricuciono e ricostituiscono le relazioni interrotte dall'interposizione delle infrastrutture, anche attraverso l'inserimento, tra le parti di territorio separate, di connessioni adeguate, per tipologia, caratteristiche e dimensioni, alle esigenze specifiche dei contesti attraversati (viarie, pedonali, ciclabili, destinate ai mezzi agricoli, ecc);*
- b) prevedono adeguati ed efficaci dispositivi per il ripristino della continuità delle principali componenti della rete ecologica territoriale;*
- c) promuovono la riqualificazione delle aree adiacenti alle barriere all'interno degli insediamenti, affinché non assumano i connotati di "retro" urbano.*

PRESCRIZIONI E VINCOLI

51.6 Il Comune ed i soggetti attuatori, per ogni nuovo intervento (infrastruttura o insediamento produttivo) che generi barriere infrastrutturali, oltre ad osservare la normativa vigente, devono sempre garantire il mantenimento della connettività della rete ecologica, predisponendo adeguati passaggi ed ecodotti, nonché prevedere sempre adeguate opere di mitigazione.

51.7 Le opere di mitigazione non sono assimilabili, in termini qualitativi e quantitativi, agli standard urbanistici.

51.8 Le opere di mitigazione relative alle infrastrutture, nei casi in cui si realizzino su proprietà privata, non sono soggette ad esproprio, bensì all'istituzione di una fascia di rispetto con vincolo d'uso.

51.9 Esse dovranno essere localizzate nelle fasce di rispetto dell'arteria principale, compresi svincoli, raccordi, aree di servizio e tutte le opere e i manufatti realizzati ex novo a servizio dell'infrastruttura.

51.10 Le opere di mitigazione relative agli insediamenti produttivi sono da realizzarsi all'interno dell'area interessata dall'intervento medesimo.

51.11 Esse dovranno essere localizzate lungo il perimetro delle aree di volta in volta interessate dai singoli interventi di trasformazione urbanistica, nonché interessare i perimetri delle opere e dei manufatti realizzati ex novo a servizio del produttivo, che confinano con il territorio agricolo.

51.12 Gli eventuali successivi interventi di trasformazione urbanistica potranno traslare le suddette opere di mitigazione, realizzandole ed integrandole lungo i nuovi margini dell'insediamento.

51.13 Gli interventi di mitigazione dovranno:

- a) costituire barriera ambientale (inquinamento acustico e da polveri), nonché barriera visiva rispetto al contesto paesaggistico, tramite la realizzazione di siepi e fasce tampone; allo scopo dovranno essere predisposti studi sulla vegetazione adeguata a conseguire gli obiettivi della mitigazione;*

b) predisporre adeguati passaggi ed ecodotti, ossia strutture predisposte al fine di superare una barriera artificiale e finalizzate a consentire la continuità dei flussi di transizione; la posizione, la frequenza distale e le caratteristiche progettuali degli attraversamenti, costituiti da sottopassi e sovrappassi, si individuano in base alle specie faunistiche e alle loro abitudini; per la realizzazione di ecodotti andranno redatti studi specifici quindi sulle specie faunistiche da far transitare e sulla vegetazione adeguata a creare l'invito all'ecodotto medesimo.

51.14 Per le barriere infrastrutturali (aree) di 1° grado, sono da prevedere interventi di mitigazione per una fascia di intervento di larghezza non inferiore a 20 m (computati dalla linea di confine dell'infrastruttura o dalla linea di confine dell'insediamento produttivo).

51.15 Per le barriere infrastrutturali (aree) di 2° grado, sono da prevedere interventi di mitigazione per una fascia di intervento di larghezza non inferiore a 10 m (computati dalla linea di confine dell'infrastruttura o dalla linea di confine dell'insediamento produttivo).

51.16 Per le barriere infrastrutturali (punti), sono da prevedere opere di mitigazione finalizzate a garantire la continuità dei flussi faunistici di transizione.

51.17 I costi di realizzazione dell'opera di mitigazione e gli eventuali indennizzi, dovuti alla presenza di tali opere su terreni di proprietà privata, sono a carico del soggetto attuatore dell'infrastruttura / insediamento produttivo.

51.18 I costi di gestione dell'opera di mitigazione, per tutta la durata del tempo di esercizio dell'infrastruttura/insediamento produttivo, sono a carico del medesimo soggetto attuatore, o soggetti subentranti, anche nel caso insista su altrui proprietà, attraverso apposita convenzione con i soggetti presenti nel territorio, in primis con i conduttori dei terreni agricoli limitrofi o, in alternativa, con Servizi territoriali pubblici.

Considerato che l'intervento in progetto non interferisce e tantomeno modifica i valori e le tutele naturali individuate nella Carta della Trasformabilità ma lo stesso va a migliorare senza alterarne la funzione le caratteristiche idrauliche del rilevato arginale che, per questo specifico aspetto, funge da barriera infrastrutturale di 1° grado.

4. CONCLUSIONI

Dall'analisi illustrata nei precedenti paragrafi si evince che:

- **l'opera necessita di autorizzazione paesaggistica semplificata** in quanto si tratta di opera di manutenzione straordinaria di difesa idraulica, così come definito per gli interventi dell'Allegato B del D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017, in particolare al punto B.39 *"interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale"*;
- l'intervento in progetto risulta essere compatibile con quanto previsto dalle norme di tutela ed è volto alla conservazione, manutenzione e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio in pieno accordo con i principi ispiratori della norma e della pianificazione vigente.

Rovigo, lì 18 dicembre 2024

Il Redattore

Geom. Paolo Pellegrino

